



Informativa per la clientela di studio

N. 103 del 19.07.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Assegno periodico al coniuge: gli ultimi chiarimenti di prassi

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza degli ultimi chiarimenti di prassi forniti dall'Agenzia delle Entrate in materia di deduzione dell'assegno periodico corrisposto dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, **nella misura in cui risulta da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.**

Premessa

L'art. 5, comma 6, della Legge 898/70 come modificata dalla Legge 74/1987 recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, modificata dalla Legge 74/1987, prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

In materia fiscale l'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR considera deducibili dal reddito complessivo "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, **nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria**".

Sono escluse le somme corrisposte una tantum o in luogo dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge.

Chiarimenti di prassi e indicazioni operative

Principali chiarimenti prassi e indicazioni operative

Quota relativa al mantenimento dei figli

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del D.P.R. n. 42 del 1988). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.



In capo al coniuge che percepisce l'assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l'obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad IRPEF ricordando quanto riportato sotto.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna. L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
-----------------	---	------------

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	7.750
--	-------

(*) il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze

Coniuge che percepisce
l'assegno

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2017)	
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2				.00
	RC3				.00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4	Somme per premi di risultato	Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Colonna 8 Colonna 9 Colonna 10 Colonna 11		.00
Casi particolari	RC5	Quota esente frontaliere Quota esente Compensazione d'Italia			.00
Soci coop. artigiane	RC6	Periodo di lavoro (anni per i quali spettano le detrazioni)			.00
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge			.00
	RC8				.00
	RC9	Scemmare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			.00

Colonna 1: va barrata la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.

Colonna 2: si indica il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante ai punti 4 o 5 della Certificazione Unica 2017.

Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righe RC7 e RC8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1.



 <p>Nota bene</p>	<p>L'art. 13 comma 5-bis del TUIR stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3 (redditi da pensione), non rapportate ad alcun periodo nell'anno.</p> <p>Per la detrazione spettante si rimanda alle istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4.</p>
<p>Adeguamento ISTAT</p>	<p>Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento ISTAT sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge.</p>
<p>Assegni alimentari periodici</p>	<p>Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.</p>
<p>Contributo casa</p>	<p>Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex-coniuge (Cassazione n. 13029 del 2013) per essere considerati al pari dell'assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR (Circolare A.D.E. n° 17/2015). Come specificato sempre nello stesso documento di prassi appena citato, per quel che attiene la quantificazione del "contributo casa", l'importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato 'per relationem', qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell'onere potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.</p>
<p>Somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge</p>	<p>Sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.</p>
<p>Limiti deducibilità</p>	<p>Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.</p>
<p>Assegno periodico al coniuge separato o divorziato, che il giudice ha ordinato al datore di lavoro di corrispondere direttamente all'interessato</p>	<p>Per quanto riguarda le somme trattenute dal datore di lavoro per oneri deducibili, l'articolo 51, comma 2, lettera h), dello stesso Testo Unico, ne dispone la non concorrenza alla formazione del reddito; pertanto, non vanno evidenziate nella dichiarazione dei redditi. Tra gli oneri che rientrano in tale previsione normativa, vi è anche l'assegno periodico al coniuge separato o divorziato, che il giudice ha ordinato al datore di lavoro di corrispondere direttamente all'interessato.</p>

